

3) - Commeso principale sig. Arnaldo Settepani -

Il Direttore generale riferisce che l'art. 10 dell'accordo previdenziale 6 ottobre 1951 stabilisce che il personale che abbia compiuto 30 anni di servizio effettivo, oppure il 50° anno di età e 25 anni di servizio effettivo, può, con il consenso dell'Amministrazione, optare per il collocamento a riposo.

In applicazione della norma di cui al citato articolo, il sig. Arnaldo Settepani ha inoltrato domanda intesa ad ottenere il collocamento anticipato in quiescenza, con effetto dal 1° gennaio 1953.

Il Sig. Settepani ha 54 anni di età, un'anzianità di servizio effettiva di anni 40 e mesi 14 possiede, quindi, i requisiti di cui al citato art. 10.

In caso di accoglimento di detta domanda, il subalterno in parola, in relazione allo stipendio da lui raggiunto di £ 62.000 mensili lordi per 16 mensilità, verrebbe a fruire di una rendita vitalizia di £ 41.333 mensili lordi per 12 mensilità, corrispondente al 50% della retribuzione